

**Regolamento**  
**sull' esercizio delle aziende di pompe funebri**  
 (del 9 giugno 1961)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 12 e 157 della legge sanitaria del 18 novembre 1954<sup>[1]</sup>;  
 su proposta del Dipartimento delle opere sociali<sup>[2]</sup>, divisione dell' igiene,

**d e c r e t a :**

**Art. 1** ...<sup>[3]</sup>

**Autorizzazione**

**Art. 2**<sup>[4]</sup> <sup>1</sup>Per l' esercizio di una azienda di pompe funebri è necessaria l' autorizzazione dell' Ufficio di sanità, che controlla se sono adempiute le seguenti condizioni minime:

- a) sede sociale e commerciale situata nel Cantone;
- b) esistenza di un' attrezzatura idonea.

<sup>2</sup>Contro la decisione dell' Ufficio di sanità può essere interposto reclamo ai sensi dell' art. 4 cpv. 3 della Legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti del 25 giugno 1928.

<sup>3</sup>L' elenco delle aziende autorizzate è pubblicato annualmente sull' albo delle arti sanitarie. Se l' Ufficio di sanità non concede, revoca o limita l' autorizzazione, l' interessato può presentare ricorso al Tribunale Cantonale amministrativo.

**Attrezzatura idonea**

**Art. 3** Un' azienda di pompe funebri ha un' attrezzatura idonea, se possiede almeno:

- a) un carro funebre speciale,
- b) un deposito di cofani comprendente almeno un cofano speciale lavabile internamente per i casi di emergenza,
- c) il necessario per una camera ardente,
- d) il materiale disinfettante.

**Carro funebre speciale**

**Art. 4** Il carro funebre speciale deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) sia carrozzato in modo fisso e non trasformabile a doppio uso,
- b) abbia l' abitacolo nettamente separato dalla parte riservata al feretro,
- c) abbia la carrozzeria dipinta in nero,
- d) sia collaudato dall' ufficio cantonale della circolazione, che stabilisce anche il numero massimo degli accompagnatori.

**Tariffe**

**Art. 5**<sup>[5]</sup> Per il trasporto delle salme con carro funebre speciale fuori dal percorso dei funerali è stabilita la seguente tariffa:

fino a 20 km di percorso	fr. 210.--
fino a 40 km di percorso	fr. 270.--
fino a 60 km di percorso	fr. 330.--
fino a 100 km di percorso	fr. 450.--
Per ogni ulteriore km	fr. 2.60

Per i percorsi su strade di montagna come pure per trasporti eseguiti dalle ore 18.00 alle 07.30 o durante i giorni festivi, è applicato un supplemento del 25%. Se richiesta la prestazione di altri impiegati oltre l' autista, viene esposto un supplemento di fr. 54.-- all' ora per ogni impiegato.

**Disposizioni transitorie**

**Art. 6** Le aziende di pompe funebri già esistenti, per poter continuare l' esercizio devono presentare al Dipartimento delle opere sociali<sup>[6]</sup>, divisione dell' igiene, la domanda d'

autorizzazione di cui all' art. 2, entro il 30 giugno 1961.

### **Entrata in vigore**

**Art. 7** Il presente decreto entra in vigore<sup>[7]</sup> con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Publicato nel BU **1961**, 75.

---

[1] Ora legge sulla promozione della salute del 18 aprile 1989.

[2] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[3] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 336.

[4] Art. modificato dal R 29.3.1995; in vigore dal 31.3.1995 - BU 1995, 177; precedenti modifiche: BU 1966, 356; BU 1994, 459.

[5] Art. modificato dal R 27.4.1992; in vigore dal 26.5.1992 - BU 1992, 191; precedenti modifiche: BU 1979, 245; BU 1982, 38; BU 1987, 251.

[6] Denominazione modificata in "Dipartimento della sanità e della socialità" DE del 12.3.2002 in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

[7] Entrata in vigore: 13 giugno 1961 - BU 1961, 75.